



COMUNE DI VALTOPINA

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 31-07-2026

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:15 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

COCCIA GABRIELE	P GRANDONI RAFFAELLA	P
COCCIA GRAZIANO	P BALDINI LODOVICO	A
BELLANI MASSIMILIANO	A MARASCA NELLI' MAGDA	P
EGIDI MIRKO	P BIANCHINI ANTONIO	P
SECCAFIENO MICHELA	P PICCHIARELLI MICHELE	P
GALLINA BIANCA ROSA	P	

=====

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor EGIDI MIRKO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massi Giulio Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SECCAFIENO MICHELA
GRANDONI RAFFAELLA
MARASCA NELLI' MAGDA

Immediatamente eseguibile S

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la deliberazione n. 25 del 30 luglio 2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione n. 46 del 27 novembre 2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione n. 47 del 27 novembre 2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2026-2028;
- la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato Piano Esecutivo di gestione 2026-2028 – Individuazione dei responsabili dei programmi di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

PREMESSO che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 31-07-2026 - pag. 2 - COMUNE DI VALTOPINA

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga;

RICHIAMATO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24”*, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa UR3,a pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica;
 - n. 355/R/rif del 29/07/2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)”
 - n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029
 - n. 123/R/rif del 13/04/2026 che contiene semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti e disposizioni transitorie per il 2026;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti e verranno applicate nell'avviso di pagamento Tari 2026 a saldo che verrà emesso con scadenza 30/12/2026;

PRESO ATTO che con PEC del 17/07/2026 acquisita al nostro protocollo in data 20/07/2026 al n. 5465 con la quale AURI ha trasmesso i PEF 2026-2029 e i relativi allegati come approvati dalla Deliberazione della Assemblea dei Sindaci n 9 del 17/07/2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale assunta nella medesima seduta, avente ad oggetto *“Piani Economici Finanziari TARI 2026-2029 (MTR-3 – deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif). Validazione da parte di AURI. Presa d'atto;*

DATO ATTO che, per il Comune di Valtopina, dal prospetto riepilogativo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 risulta che il limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita (ΣT_{max} – entrate tariffarie massime applicabili), per l'anno 2026, è pari ad € 349.548,06;

VISTE le detrazioni di cui al punto 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7 novembre 2025, da portare in diminuzione del limite delle entrate tariffarie per l'anno 2026, per complessivi € 993,94 di cui al punto 4.5, della Determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7 novembre 2025, di cui € 555,00 relativi alla lett. a) ed € 438,94 relativi alla lett. c);

ACCERTATO pertanto che il PEF TARI 2026 del Comune di Valtopina, al netto delle detrazioni sopra richiamate, ammonta ad € 349.548,06, di cui € 214.482,06 relativi ai costi variabili ed € 135.066,00 ai costi fissi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (TARI). Proposta al Consiglio comunale delle tariffe per l'anno 2026*";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2026 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

VERIFICATE, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

DATO ATTO che le tariffe sono state elaborate nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e del metodo tariffario ARERA MTR-3.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013 che disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione della TARI che il Comune può prevedere con proprio regolamento;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 19 bis del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO pertanto che, dal combinato disposto dai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2026 le tariffe dovranno essere determinate garantendo la copertura integrale dei costi determinati in esito alla validazione del PEF 2026;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti, in quanto il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca eroga annualmente ai Comuni un contributo per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti che ammonta ad € 555,00, secondo l'importo indicato nel Piano Economico Finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”*

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi

ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

RITENUTO di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *“metodo normalizzato”*, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

RITENUTO di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

RITENUTO di confermare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 62%
- Utenze non domestiche: 38%

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe per l'anno 2026 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato come riportato negli Allegati B e C, Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del

quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% stabilita con Delibera del Presidente n. 158 del 03/11/2025;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Personale e Tributi Rag. Fabrizio Contilli , a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate

UDITO il dibattito;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bianchini Antonio, Marasca Nelli Magda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. DI APPROVARE:

- I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “*metodo normalizzato*”, come riportati nell’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;

- La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026 tra utenza domestica e non domestica:
Utenze domestiche: 62%
Utenze non domestiche: 38%
 - le tariffe per l'anno 2026 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato B "Tariffe 2026 Utenze Domestiche" e Allegato C "Tariffe 2026 Utenze non Domestiche", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. **DI DARE** altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026, assicurando la copertura delle componenti essenziali del costo mediante la quota fissa e dei costi di gestione mediante la quota variabile;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2026;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tassa di cui all'art. 19 bis del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
5. **DATO ATTO** che le componenti perequative di cui alle Deliberazioni Arera n.386/2023/R/rif e n.133/2025/R/RIF saranno applicate nell'avviso di pagamento Tari 2026 a saldo con scadenza 30/12/2026;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con Delibera di Presidente n. 158 del 03/11/2025;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bianchini Antonio, Marasca Nelli Magda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del servizio Area Economica-Finanziaria-Personale-Tributi esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'articolo 49 c.1 del T.U.E.L. n.267/2000.

Data: 23-07-2026

Il Responsabile del servizio
CONTILLI FABRIZIO

Il Responsabile del servizio Area Economica-Finanziaria-Personale-Tributi esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'articolo 49 c.1 del T.U.E.L. n.267/2000.

Data: 23-07-2026

Il Responsabile del servizio
CONTILLI FABRIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MIRKO EGIDI

SEGRETARIO COMUNALE
Giulio Massi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.